

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia
Ambito direzionale Diritto penale
Bundesrain 20
3003 Berna

Procedura di consultazione riguardante la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti

Gentili Signore,
egregi Signori,

abbiamo ricevuto la Vostra lettera in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta d'esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti. In generale, come già nel 2003 con un progetto di modificazione analogo, condividiamo l'avamprogetto posto in consultazione e l'obiettivo perseguito dalla nuova disposizione penale. L'art. 261bis del Codice penale svizzero (CP), che punisce la discriminazione razziale, fa riferimento a comportamenti contro una persona o un gruppo di persone per la loro "razza, etnia o religione". L'avamprogetto degli articoli 261ter e 261quarter CP posto in consultazione nel 2003 menzionava in generale le "rappresentazioni con significato razzista". Non comprendiamo pertanto la ragione per la quale il disegno di articolo 261ter ora sottopostoci, pur con la nota marginale generale "utilizzazione di simboli razzisti", in pratica fa riferimento sostanzialmente ai simboli del nazionalsocialismo. Anche nel commento sono indicati in modo esplicito una serie di oggetti e comportamenti legati al nazionalsocialismo mentre non figurano particolari altri esempi di campo di applicazione della norma.

Ci permettiamo pertanto di suggerire di modificare il progetto di articolo, usando una formulazione più generica.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi Signori, l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Presidente:

G. Gendotti

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a: - Divisione della giustizia, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.